

SORVEGLIANZA SANITARIA E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Piero Cipollone (RSPP) – Greco Cristian (ASPP)

Introduzione



Obblighi del medico competente:

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
- aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- consegna al lavoratore e invia all'INAIL, le cartelle sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

Protocollo sanitario addetti VDT



- Visita medica;
- Esami del sangue;
- Esami delle urine;
- Visita oculistica.

Periodicità:

- Ogni cinque anni per età > 50 anni
- Ogni due anni per età <= 50 anni

Controllo del PSA maschi età > 50 anni

Controllo del sangue occulto nelle feci per tutti con età > 40 anni

Protocollo sanitario addetti radiazioni ionizzanti



- Visita medica;
- Esami del sangue;
- Esami delle urine.

Periodicità annuale

- Visita oculistica;
- Ecografia addome completo;
- Ecografia tiroide.

Periodicità ogni due anni.

Controllo del PSA maschi età > 50 anni Controllo del sangue occulto nelle feci per tutti con età > 40 anni

Protocollo sanitario addetto ai carrelli



- Visita medica;
- Alcol test;
- Test assenza di assunzione di sostanze stupefacenti.

Periodicità Annuale

Controllo del PSA maschi età > 50 anni

Controllo del sangue occulto nelle feci per tutti con età > 40 anni

Protocollo sanitario lavoratori in quota



- Visita medica;
- elettrocardiogramma;

Periodicità annuale

Controllo del PSA maschi età > 50 anni Controllo del sangue occulto nelle feci per tutti con età > 40 anni

Protocollo sanitario rischio rumore



- Visita medica;
- audiometria;

Periodicità annuale

Controllo del PSA maschi età > 50 anni Controllo del sangue occulto nelle feci per tutti con età > 40 anni

Formazione



Art. 37 D.Lgs. 81/2008: obbligo per il datore di lavoro di formazione dei lavoratori.

Il comma 1 dell'art. 37 stabilisce per il datore di lavoro l'obbligo di fornire una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ai lavoratori con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
- rischi riferiti alle mansioni svolte ed ai pericoli presenti negli ambienti di lavoro.

Accordo Stato regioni del 21/12/2011



Disciplina, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici.

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori:

- 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso TOTALE 8 ore;
- 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio TOTALE 12 ore;
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto TOTALE 16 ore;
- Aggiornamento di 6 ore;
- Corso specifico per la mansione.